



***Allegato F al Provvedimento dirigenziale n. 88 del 30/12/2025***

**PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023/2027 (PSP 2023/2027)**

*(in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115*

**Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023/2027  
della Valle d'Aosta (CSR 2023/2027 della Valle d'Aosta)**

**BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E  
PAGAMENTO (1° annualità)**

**INTERVENTO SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E  
METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA"**

**ANNUALITÀ 2026**

## Sommario

1.	Premessa .....	3
2.	Definizioni.....	3
3.	Descrizione dell'intervento .....	3
4.	Criteri di ammissibilità .....	3
-	Relativi al beneficiario.....	3
-	Relativi alle superfici.....	4
-	Relativi alle superfici e stabiliti a livello regionale .....	4
-	Perdita dei criteri di ammissibilità .....	5
5.	Descrizione degli impegni .....	6
-	Ulteriori impegni di carattere regionale.....	6
6.	Altri obblighi.....	6
7.	Decorrenza e durata dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi .....	7
8.	Entità del sostegno .....	7
9.	Importo minimo erogabile .....	8
10.	Cumulabilità e complementarietà con gli altri interventi .....	8
11.	Importo assegnato all'intervento.....	8
12.	Criteri di selezione delle domande .....	8
13.	Aspetti trasversali comuni agli interventi a superficie pluriennali .....	8
-	Applicazione degli impegni a appezzamenti fissi .....	8
-	Riduzione della SOI durante il periodo di impegno .....	8
-	Aumento della SOI durante il periodo d'impegno .....	9
-	Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno .....	9
-	Cambio di beneficiario (totale o anche parziale) e disciplina della cessione di azienda .....	9
14.	Clausola di revisione .....	10
15.	Modalità e termini per la presentazione delle domande.....	10
16.	Posta Elettronica Certificata (PEC) .....	10
17.	Disposizioni generali.....	11
18.	Chiarimenti e informazioni .....	11

## 1. Premessa

Il presente Bando pubblico è relativo alla presentazione della **domanda di sostegno (1° annualità) e pagamento** nell'ambito dell'intervento pluriennale **SRA29 – “pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”**. Annualità 2026.

## 2. Definizioni

Ai fini del presente bando pubblico si intende per:

- «agricoltore»: come definito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2021/2115 è una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento UE) n. 2021/2115;
- «domanda di sostegno»: si intende una domanda di aiuto finalizzata ad accedere ad uno schema di sostegno nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale ai sensi del reg. (UE) n. 2021/2115, gestito dal Sistema integrato di gestione e controllo;
- «domanda di pagamento»: si intende una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento del sostegno richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale a norma del reg. (UE) n. 2021/2115;

## 3. Descrizione dell'intervento

L'intervento “Agricoltura biologica” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a tre anni e la singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e a tutti i gruppi colturali, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:

- SRA29.1 Azione “Conversione all'agricoltura biologica”
- SRA29.2 Azione “Mantenimento dell'agricoltura biologica”

## 4. Criteri di ammissibilità

### - Relativi al beneficiario

- Agricoltori singoli o associati;
- Enti pubblici gestori di aziende agricole.

*Si precisa che per Agricoltori singoli o associati si intende: Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo per l'intero periodo vincolativo.*

*La titolarità deve essere verificata all'inizio dell'impegno (01/01), al momento della presentazione della domanda e al momento del pagamento (fatta eccezione per i pagamenti fatti oltre la fine dell'impegno, per i quali la partita IVA per essere valida alla fine dell'anno di impegno).*

- **Relativi alle superfici**

- Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" **devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno.**
- Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" **devono essere presenti in una notifica precedentemente all'avvio del periodo di impegno.**

*Si precisa che le superfici che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirate all'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022) – misura 11 - possono accedere esclusivamente all'Azione SRA29.2.*

*Si precisa che ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 il periodo di impegno relativo alla conversione è di due anni nel caso dei seminativi, pascoli o prati permanenti e di tre anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del triennio.*

- **Relativi alle superfici e stabiliti a livello regionale**

- **Per l'annualità 2026** le nuove superfici ed i nuovi allevamenti eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" e all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" **devono essere notificati entro il 30 gennaio.**

*Si precisa che la notifica di riferimento per l'intervento SRA29 è quella valida con una data di rilascio precedente al 30/01 dell'anno di presentazione della domanda).*

*Per notifica valida si intende: per l'intervento SRA29.1 e per l'intervento SRA29.2, la notifica più prossima alla data di riferimento con qualsiasi stato ad eccezione dello stato di RECEDUTA / ESCLUSA / CANCELLATA / NON VALIDA.*

*Per l'intervento SRA29.2 è consentito derogare al controllo della notifica valida con lo stato pubblicato. Lo Stato di Notifica Archiviata viene presa in considerazione in quanto il medesimo nel SIB viene attribuito in maniera automatica ed è legato ad aziende assoggettate al sistema del bio con le stesse modalità degli stati di notifica validi e pubblicati.*

*Si precisa che in caso di subentro la notifica deve essere presentata entro 60 gg successivi alla data di subentro. Nel caso in cui la notifica sia stata rilasciata oltre i 60 gg la regione può attestare, sotto la propria responsabilità, il soddisfacimento del requisito*

*Si precisa quanto riportato dal D. lgs. **148/2023 allegato IV** in caso di Trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico:*

*1. Al fine di mantenere la continuità della certificazione delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, oggetto di cessione da parte di un operatore (cedente) ad altro operatore (cessionario), affinché si perfezioni la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, quale atto propedeutico alla presentazione della notifica, la data di rilascio della notifica dell'operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione.*

*2. L'operatore cedente notifica il «recesso» qualora l'intera azienda receda dal sistema di controllo, o presenta la notifica di variazione, qualora la cessione interessi solo parte dell'azienda.*

*3. In considerazione della tempistica necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale ai fini della notifica dell'operatore cessionario, la Regione, sulla base di specifica attestazione rilasciata dall'organismo di controllo del medesimo operatore cessionario, considera la continuità nella conduzione con metodo biologico per i fini istruttori nelle proprie attività di competenza, nel rispetto del termine di novanta giorni di cui al punto 1.*

*4. L'organismo di controllo dell'operatore cedente rilascia una attestazione di subentro, nell'area del SIB relativa alle comunicazioni, in cui indica il codice unico di identificazione delle aziende agricole (di seguito CUAA) e per ogni superfice agricola oggetto di cessione la relativa data di «prima notifica».*

*5. L'organismo di controllo dell'operatore cessionario per il rilascio del certificato si basa sull'attestazione di subentro di cui al punto 4.*

- Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole rientranti nei seguenti gruppi colturali: colture specializzate, seminativi, ortive, prati permanenti, prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti.
- Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole dei gruppi colturali prati permanenti, prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti ricadenti nella zonizzazione che individua il sistema integrato foraggero e il sistema dei pascoli ai sensi della DGR 393/2024.
- L'adesione all'intervento deve avvenire per tutta la superficie aziendale appartenente al medesimo gruppo colturale e/o per medesima unità di produzione.
- La Superficie minima oggetto d'impegno è la seguente:
  - Per i seminativi, colture specializzate e i prati permanenti (fatta eccezione per i pascoli permanenti) **superficie minima oggetto d'impegno pari a 0,5 ha.**
  - Per i pascoli permanenti **superficie minima oggetto d'impegno pari a 5 ha.**

- **Perdita dei criteri di ammissibilità**

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

## 5. Descrizione degli impegni

I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un **periodo di 3 anni**, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115:

- Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici su tutta la SAU oggetto di impegno e per tutta la durata del periodo di impegno.
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.
- Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.
- Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno.

### - Ulteriori impegni di carattere regionale

- **Partecipazione entro il 3° anno di impegno all'intervento SRH03 (attività formative) o agli interventi di formazione** previsti dal Catalogo formativo dello sviluppo rurale ai sensi della DGR 393/2024.
- **Presentazione di un piano di gestione dei pascoli ai sensi della DGR 393/2024** da parte dei responsabili di un codice di pascolo attivo in BDN in Valle d'Aosta.
- Mantenere sulla superficie oggetto di impegno un **carico zootecnico** minimo, superiore comunque a quello minimo stabilito per l'attività agricola (ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4 del reg. (UE) n. 2115/2021), e massimo pari a **2 UBA/ettaro/anno** ai sensi della DGR 393/2024.
- Mantenere sulla superficie oggetto di impegno un **carico zootecnico pascolante** compreso **tra 0,1 e 0,5 UBA/ettaro/anno** ai sensi della DGR 393/2024 per un periodo di pascolamento minimo di 60 giorni di utilizzo complessivo, salvo deroghe previste dal piano di gestione dei pascoli e/o a cause di forza maggiore.

## 6. Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

- Rispetto delle norme di Condizionalità rafforzata (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115)

La condizionalità rafforzata comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme di Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dall'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2115 ed elencate nell'allegato III del medesimo regolamento. Le disposizioni applicative in materia di condizionalità sono definite nell'allegato 1 al DM n. 147385 del 9 marzo 2023 e s.m.i. e nell'allegato 1 della DGR n. 814/2023 e s.m.i..

- Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)

La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV del medesimo regolamento. Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale "Disciplina del regime di condizionalità sociale, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116", n. 664304 del 28 dicembre 2022.

- Rispetto dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali richiamati all'articolo 31, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali sono richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115. Gli stessi sono definiti all'allegato 2 al DM n. 147385 del 9 marzo 2023 e s.m.i. e all'allegato 2 della DGR n. 814/2023 e s.m.i..

- Rispetto delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115

Le condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola sono richiamate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115. Le stesse sono definite all'art. 3 al DM n. 0660087 del 23/12/2022, oltre a quanto disposto dalla DGR n. 1167/2023.

## 7. Decorrenza e durata dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi

Gli impegni hanno **durata triennale**, decorrono a far data **dal 01/01/2026 e terminano il 31/12/2028**.

Pertanto il beneficiario, con l'adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda, è consapevole che ai fini della corresponsione del premio deve sottostare, a decorrere **dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028**, al rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi previsti nell'ambito di applicazione dell'Intervento.

## 8. Entità del sostegno

Il sostegno è in relazione agli impegni sottoscritti dal beneficiario secondo quanto riportato nella tabella seguente:

<b>gruppi colturali</b>	<b>Operazione Unit amount</b>	<b>Entità sostegno conversione</b>	<b>Entità sostegno mantenimento</b>
colture specializzate	SPEC	2.500 euro/ha	2.000 euro/ha
ortive	ORTA	3.000 euro/ha	2.500 euro/ha
seminativi	CERE	400 euro/ha	320 euro/ha
prati e prati-pascoli permanenti	FORG	460 euro/ha	360 euro/ha
Gestione prati con allevamenti biologici	CS56/CS55	+150 euro/ha	+100 euro/ha
pascoli permanenti gestiti	PASC	55 euro/ha	45 euro/ha
Gestione pascoli con animali produttivi	CS50	+60 euro/ha	+60 euro/ha

L'importo del sostegno ai gruppi colturali “pascoli permanenti gestiti con animali produttivi” e “pascoli permanenti gestiti con animali improduttivi” è sottoposto al **principio di degressività** sulla base della superficie complessiva interessata dall'impegno, nelle modalità sotto riportate:

- Superficie complessiva interessata dall'impegno inferiore o uguale a 150 ha: premio pari al 100%;
- Superficie complessiva interessata dall'impegno superiore a 150 ha: premio pari al 0%.

#### **9. Importo minimo erogabile**

È stabilito un **importo minimo erogabile di 100 €**, in termini di aiuto richiesto, al fine di garantire una sostenibilità e una riduzione dell'onere amministrativo.

#### **10. Cumulabilità e complementarità con gli altri interventi**

L'intervento SRA29 è cumulabile con la SRA15 dello sviluppo rurale che hanno ad oggetto la medesima superficie.

#### **11. Importo assegnato all'intervento**

La dotazione finanziaria prevista per le domande di sostegno/pagamento presentate nell'anno 2026 è pari a:

<b>Intervento</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Importo</b>
<b>SRA29</b>	<b>Produzione biologica (sostegno)</b>	<b>euro 500.000,00</b>

#### **12. Criteri di selezione delle domande**

Come disposto dal PSP 2023/2027, non si prevedono criteri di selezione per l'intervento SRA29. Tuttavia, in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, l'importo liquidato sarà pari ad una percentuale di quanto spettante, fatte salve ulteriori dotazioni che si rendessero disponibili. Tale percentuale sarà determinata rapportando la disponibilità finanziaria prevista per singolo intervento e il totale complessivo richiesto di tutte le domande di sostegno del medesimo intervento.

#### **13. Aspetti trasversali comuni agli interventi a superficie pluriennali**

##### **- Applicazione degli impegni a appezzamenti fissi**

Gli impegni sono applicati ad appezzamenti fissi, pertanto la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento; le superfici devono essere suddivise in “a premio” e “non a premio assoggettate comunque all'impegno”.

##### **- Riduzione della SOI durante il periodo di impegno**

È consentita la riduzione della SOI durante il periodo d'impegno nel rispetto delle seguenti condizioni:



- mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%, che corrisponde al limite massimo;
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade.

Considerato che gli impegni sono applicati ad appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Questo non avviene tuttavia se:

- le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
- le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

- **Aumento della SOI durante il periodo d'impegno**

È possibile l'aumento della SOI durante il periodo d'impegno nella misura **del 50% entro il 3° anno dell'impegno**.

- **Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno**

Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito.

- **Cambio di beneficiario (totale o anche parziale) e disciplina della cessione di azienda**

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

*Si precisa che l'intervento SRA29 NON può trasformarsi nell'intervento SRA08*

#### **14. Clausola di revisione**

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione", al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

#### **15. Modalità e termini per la presentazione delle domande**

La presentazione della domanda di sostegno/pagamento prevede l'utilizzo della specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA nel portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) nei tempi e con le modalità che verranno stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Fermo restando la decorrenza degli impegni fissata al 01/01/2026, seguiranno le disposizioni di AGEA, tramite opportune istruzioni operative, unitamente alla definizione delle relative tempistiche, sulla base delle quali si potrà procedere con le operazioni di compilazione e rilascio della domanda di sostegno/pagamento.

Il beneficiario deve prima costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" e a seguire procedere con le operazioni di compilazione e rilascio della domanda di sostegno/pagamento per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato.

#### **16. Posta Elettronica Certificata (PEC)**

L'Organismo Pagatore AGEA e gli enti delegati inviano le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Il beneficiario che non rientra nelle categorie previste dalla Legge 221/2012 e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA [www.AGEA.gov.it](http://www.AGEA.gov.it));
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

## **17. Disposizioni generali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

## **18. Chiarimenti e informazioni**

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente bando mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [adg.feasr@regione.vda.it](mailto:adg.feasr@regione.vda.it) per gli aspetti giuridici e finanziari e a [info@area.vda.it](mailto:info@area.vda.it) per gli aspetti tecnici. Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento al punto del bando di cui si intende ricevere spiegazioni.